

Contributi sospesi e ripresa del versamento: tempo fino al 31 gennaio

di [Antonella Madia](#)

Publicato il 15 Gennaio 2021

L'INPS, a fronte del perdurare dell'emergenza da Covid-19, concede un'ulteriore mini proroga per il versamento dei contributi previdenziali sospesi in virtù del decreto di Agosto 2020: i contributi in scadenza al 16 gennaio potranno essere versati entro il 31 gennaio prossimo (sempre salvo ulteriori proroghe).

Decreto Agosto: pagamento dei tributi sospesi

Il [Decreto Agosto](#), D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con L. n. 126 del 13 ottobre 2020, ha previsto una nuova modalità per il pagamento dei contributi sospesi, ossia la possibilità di **versare con rateizzazione l'importo**, diviso in una prima tranche del 50% dell'importo entro il 16 settembre 2020 (in unica soluzione o con 4 diverse rate mensili, delle quali comunque la prima andava pagata entro la scadenza suddetta) e una seconda tranche divisibile per un massimo di 24 rate mensili (la cui prima scadenza è comunque fissata entro il 16 gennaio 2021, e il cui importo deve essere di minimo 50€ mensili).



Riassumendo:

- il 50% dell'importo andava versato **entro il 16 settembre 2020**, con pagamento unico oppure con il pagamento di quattro rate mensili, con scadenza: 16 settembre 2020, 16 ottobre 2020, 16 novembre 2020 e 16 dicembre 2020;

- il restante 50% può essere versato in unica soluzione oppure in rate mensili, di importo minimo pari a 50 euro ciascuna, e per un massimo di 24 rate, senza l'applicazione di sanzioni o interessi, **entro il 16 gennaio 2021** (in caso di rateazione, la prima rata deve essere versata entro tale termine).

Il prolungamento del termine del 16 gennaio

Ebbene, il perdurare della situazione emergenziale ha reso opportuno il **prolungamento del tempo utile al versamento** di tale prima rata della seconda tranche **al 31 gennaio 2021**, cosicché resta tempo fino alla fine di gennaio per pagare la rata dei contributi sospesi.

Su tale tema, e in particolar modo con riferimento al versamento del restante 50% dei contributi sospesi, fornisce chiarimenti e linee guida anche l'**INPS, con il [Messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021](#)**.

Istruzioni dall'INPS

Per le **aziende con dipendenti** che desiderano avvalersi della suddivisione in al massimo 24 rate dei contributi sospesi, sarà necessario compilare il modello F24 – sezione INPS, indicando il codice contributo “DSOS”.

Nel campo successivo, bisognerà inserire la matricola aziendale seguita dal medesimo codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971 - N972 - N973). In caso di più sospensioni bisognerà compilare più righe dell'F24.

Per gli **artigiani e commercianti** che hanno deciso di avvalersi della rateazione di cui al Decreto Agosto, sarà invece possibile avvalersi della specifica codeline che è presente nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello F24 precompilato.

Altresì, i **committenti che versano alla Gestione Separata**, dovranno avvalersi dei codici presenti nel Messaggio INPS n. 2871 del 20 luglio 2020 (CXX/C10).

Le **aziende agricole** per avvalersi della rateazione dell'ulteriore 50%, dovranno continuare a usare la codeline comunicata per il pagamento delle rate della prima tranche, presente nel "Cassetto previdenziale Aziende Agricole", ricordando comunque che i codici di autorizzazione interessati dalla rateazione della seconda tranche sono: 7H (D.L. n. 9/2020, art. 5), 7L (D.L. 18/2020, art. 61 comma 2) e 7Q (D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2).

Infine resta da specificare cosa succede per le **aziende con natura privata e dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica**. In tal caso la causale da utilizzare all'interno del modello F24 sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento.

Mancato pagamento

Si ricorda che – come anche specificato dall'ultimo Messaggio INPS – in caso di **mancato pagamento di due rate**, anche non consecutive, la conseguenza sarà la **decadenza della rateizzazione** ex art. 97 del D.L. n. 104/2020 e **l'importo residuo verrà maggiorato degli interessi legali** con decorrenza 16 settembre 2020.

Qualora poi il debito non venisse regolarizzato, esso verrà trasferito all'Agente della Riscossione per l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

A cura di Antonella Madia

Venerdì 15 gennaio 2021

Leggi anche: [i provvedimenti in tema di Lavoro previsti dal decreto Agosto 2020](#) - di Antonella Madia